

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 668/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che taluni prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici possono essere importati nella Comunità se soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento.
- (2) In seguito al parere del comitato di coordinamento scientifico del 10 e 11 aprile 2003 sulla sicurezza del collagene, è opportuno stabilire le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione del collagene utilizzabile come materia prima per mangimi. Pertanto, deve essere modificato di conseguenza l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, che stabilisce le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione delle proteine animali trasformate e di altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi.
- (3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme riguardanti la commercializzazione degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici. È necessario modificare tale allegato per introdurre alcuni emendamenti tecnici, per includervi le prescrizioni, di cui all'articolo 28 del regolamento, sulla marcatura dei sottoprodotti da trasformare in alimenti per animali da compagnia ricavati da animali trattati con talune sostanze, e per chiarire le norme sull'importazione applicabili ai derivati lipidici e a taluni prodotti trasformati, connessi con la produ-

zione di alimenti per animali da compagnia, noti come «interiora aromatizzanti». Pertanto, l'allegato VIII deve essere modificato di conseguenza.

- (4) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede un certificato sanitario modello per l'importazione da paesi terzi di certi sottoprodotti di origine animale e di certi prodotti derivati da questi ultimi. È necessario modificare tale allegato al fine di creare modelli supplementari di certificati d'importazione e rivedere i modelli esistenti per introdurre alcune modifiche tecniche e prendere in considerazione la salute degli animali. Pertanto, l'allegato X deve essere modificato di conseguenza.
- (5) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Per assicurare la chiarezza della normativa comunitaria, nel prossimo futuro tali elenchi dovranno essere consolidati e combinati con gli elenchi dei paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti derivati da varie specie animali già previsti dalla normativa comunitaria a fini di sanità pubblica e salute degli animali. Nel frattempo, è già opportuno chiarire e aggiornare i riferimenti che a tali elenchi fa l'allegato XI, il quale deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002

Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) la definizione numero 40 è sostituita dal seguente testo:

«impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o interiora aromatizzanti la cui preparazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale;»

b) è aggiunta la seguente definizione numero 64:

«interiora aromatizzanti: prodotti trasformati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.»

2) L'allegato VII è modificato come segue:

a) il capitolo II è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto C.9 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 1 dell'allegato X.»

b) il capitolo III è modificato come segue:

i) la lettera a) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte V o VI;»

ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera B, dell'allegato X.»

c) il capitolo IV è modificato come segue:

i) la lettera e) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«e) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera A dell'allegato X.»

ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 9 dell'allegato X.»

d) il capitolo VI è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto C.4 è sostituita dalla seguente:

«d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito, rispettivamente, nel capitolo 11 o nel capitolo 12 dell'allegato X.»

e) il capitolo VII è modificato come segue:

i) la lettera d) del punto B.3 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

f) il capitolo VIII è modificato come segue:

i) la lettera b) del punto A.1 è sostituita dalla seguente:

«b) i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;»

ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

«d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

g) sono aggiunti i seguenti capitoli IX e X:

«CAPITOLO IX

Requisiti specifici applicabili al collagene

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.
2. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa comunitaria è proibito.
3. Il collagene dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare:
 - a) dev'essere previsto un locale in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;
 - b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi; e
 - c) le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene devono recare la dicitura "Collagene idoneo al consumo animale".

B. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di collagene se:
 - a) proviene da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XI;
 - b) proviene da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
 - c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e
 - d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 11 dell'allegato X.»

«CAPITOLO X

Requisiti specifici applicabili ai prodotti a base di uova

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. I prodotti a base di uova devono essere stati:
 - a) sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7; o
 - b) sottoposti a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nel capitolo I, paragrafo 10; o
 - c) trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

B. Importazione

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XVI;
 - b) provengono da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
 - c) sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento; e
 - d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 15 dell'allegato X.»

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

- 3) L'allegato VIII è modificato come segue:
- a) il capitolo IV è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IV

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

A. Importazione

1. Le importazioni di sangue sono sottoposte alle condizioni di cui al capitolo XI.
2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte VI dell'allegato XI;
 - b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e
 - c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera C, dell'allegato X.
3. Inoltre, gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni provenienti da un paese terzo o da regioni dello stesso in cui:
 - a) nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti:
 - i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift, peste equina e febbre catarrale degli ovini (*), nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti delle specie interessate sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati deve essere stato prelevato:
 - in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria,
 - da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria o
 - in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. In tal caso, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri o indicati nel certificato;
 - o
 - ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie dei ruminanti indicate nel punto i):
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,
 - trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o
 - qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) in deroga al precedente punto ii), uno Stato membro può permettere l'importazione, da paesi in cui sono presenti animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, di sangue e di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, purché l'impianto tecnico riconosciuto di destinazione finale sia situato nello Stato membro interessato. La partita deve arrivare direttamente a tale impianto e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione sicura dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedente, per evitare il rischio di infettare animali o persone;

- b) nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti appartenenti agli ordini Proboscidae e Artiodactyla o da incroci di tali animali:
- i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste equina, peste suina classica, peste suina africana, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie;
 - o
 - ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie indicate nel punto i):
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o
 - qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Le condizioni specifiche relative alle importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di reagenti di laboratorio possono essere stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

(*) Compresi i paesi con ruminanti sieropositivi.»

- b) Il capitolo V è modificato come segue:
- i) la lettera a) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:
 - «a) proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIII;»
 - ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:
 - «d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera A, dell'allegato X.»
- c) il capitolo VI è modificato come segue:
- i) la lettera b) del punto C.5 è sostituita dalla seguente:
 - «b) sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che:
 - i) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:
 - peste suina classica,
 - peste suina africana,
 - peste bovina; e
 - ii) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;»
 - ii) la lettera c) del punto C.6 è sostituita dalla seguente:
 - «c) provengono:
 - i) da un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, da una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera B, dell'allegato XI e sono state trattate conformemente al punto 2; o
 - ii) da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state trattate conformemente al punto 2, lettere c) o d); o
 - iii) da ruminanti, sono state trattate conformemente al punto 2 e sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera C, dell'allegato XI. In tal caso, il certificato di cui alla lettera b) è sostituito da una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5, lettera C, attestante il rispetto dei suddetti requisiti;»

- d) il capitolo VII è modificato come segue:
- i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.5:
 - «c) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettera A.»
 - ii) la lettera a) del punto B.6 è sostituita dalla seguente:
 - «a) figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettere B o C; e»
- e) il capitolo VIII è modificato come segue:
- i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.3:
 - «c) le setole di suini provengono da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VIII.»
- f) il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IX

Requisiti applicabili ai prodotti apicoli

A. Materie prime

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:
- a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di:
 - i) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*), a meno che l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia;
 - ii) acariasi (*Acarapis woodi Rennie*), a meno che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE⁽¹⁾;
 - iii) *Aethina tumida*; o
 - iv) *Tropilaelaps spp.*; e
 - b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

B. Importazione

2. Poiché la *Aethina tumida* e il *Tropilaelaps spp.* non sono presenti nella Comunità, occorre stabilire le seguenti misure di sicurezza supplementari per l'importazione di prodotti apicoli.
3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura nei casi seguenti:
- a) se i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XII dell'allegato XI;
 - b) i) se i prodotti sono nuovi, non sono mai stati usati prima e non sono entrati in contatto con api o con prodotti apicoli usati; o
 - ii) se i prodotti sono stati sottoposti a una temperatura di -12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o
 - iii) nel caso della cera, se il materiale è stato raffinato o trasformato prima dell'esportazione;
 - c) se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 13 dell'allegato X.»
- g) il capitolo X è modificato nel modo seguente:
- i) è aggiunto al punto 4 la seguente lettera d):
 - «d) i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVII.»
 - ii) il quarto trattino del punto 2, lettera a), punto iv), viene sostituito come segue:
 - «— è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 800 °C, o»

⁽¹⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

iii) la lettera b) del punto 2 è sostituita dalla seguente:

«b) da una dichiarazione dell'importatore che sia conforme al modello di cui al capitolo 16 dell'allegato X e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.»

iv) il punto 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico.»

h) il capitolo XI è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO XI

Sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici

Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici se:

1. tali sottoprodotti provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi di cui all'allegato XI, parte VI e parte VII, lettere A e B;
2. si tratta esclusivamente dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), e/o, nel caso di sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, si tratta di materiale ricavato da animali trattati conformemente a quanto previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 28.

Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia allevati devono essere solo quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e i sottoprodotti di origine animale da usare per la fabbricazione di alimenti crudi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

3. tali sottoprodotti sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;
4. tali sottoprodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
5. tali sottoprodotti sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite;
6. tali sottoprodotti sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 8, lettera A, capitolo 8, lettera B o capitolo 3, lettera D;
7. dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, tali sottoprodotti sono trasportati direttamente:
 - a) ad un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o ad un impianto tecnico il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo al fine di produrre, a seconda dei casi, alimenti per animali da compagnia o prodotti tecnici, eventualmente precisati dall'autorità competente, e non usciranno dall'impianto se non dopo essere stati trattati o per essere immediatamente eliminati; o
 - b) a un impianto di transito; o
 - c) ad un utente o centro di raccolta autorizzato e registrato il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo per il fine autorizzato, eventualmente precisato dall'autorità competente;

inoltre

- 8.1. nel caso di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento:
 - a) tali materie prime devono essere contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
 - b) se si tratta di materiale non congelato, esso deve essere contrassegnato nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;

- c) tali materie prime devono essere trasportate direttamente
 - i) all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione conformemente al precedente punto 7, lettera a),
o
 - ii) ad un impianto di transito conformemente al precedente punto 7, lettera b), e da tale impianto direttamente all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i), purché l'impianto di transito:
 - tratti solo i materiali oggetto del presente punto 8.1, o
 - tratti solo materiali destinati all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i);
 - infine
 - d) la marcatura di cui alle lettere a) e b) deve essere rimossa soltanto nell'impianto di destinazione e soltanto immediatamente prima che il materiale venga usato per fabbricare alimenti per animali da compagnia;
- 8.2. ove la partita sia costituita da materie prime trattate ai sensi del precedente punto 8.1 e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime costituenti la partita devono essere contrassegnate secondo quanto previsto dal precedente punto 8.1, lettere a) e b);
- 8.3. la marcatura prevista dal punto 8.1, lettere a) e b), e dal punto 8.2 deve rimanere visibile dal momento della spedizione sino a quello della consegna all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione.»
- i) il capitolo XII è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO XII

Grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2

A. Norme di trasformazione

1. I grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2 devono essere prodotti usando i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato V, capitolo III.
2. I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso.

B. Importazione di grassi fusi

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2 e destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, se tali grassi:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte IV;
 - b) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e
 - c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera B, dell'allegato X.
4. I grassi fusi devono essere trasportati per via terrestre e/o marittima dal paese di origine direttamente verso un posto di ispezione frontaliero della Comunità.
5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati all'impianto oleochimico di categoria 2 in cui devono essere trasformati in derivati lipidici.
6. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:
 - i) i grassi fusi saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, e
 - ii) i derivati lipidici risultanti dalla trasformazione saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.
7. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.
8. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.»

j) sono aggiunti i seguenti capitoli XIII e XIV:

«CAPITOLO XIII

Derivati lipidici

A. *Norme di trasformazione*

1. Nel caso in cui per produrre derivati lipidici si usino grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2, deve essere applicato un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III.

B. *Importazione*

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di derivati lipidici soltanto se ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello previsto nel capitolo 14, lettera A o 14 lettera B, dell'allegato X.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 deve:
 - a) indicare se i derivati lipidici derivano o meno da materiali di categoria 2 o 3;
 - b) nel caso di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2, contenere una dichiarazione secondo la quale i prodotti:
 - i) sono stati fabbricati utilizzando un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nel capitolo III dell'allegato VI; e
 - ii) saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.
4. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.
5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente agli impianti di destinazione.

CAPITOLO XIV

Requisiti specifici applicabili alle interiora aromatizzanti usate nella fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti per il riconoscimento degli impianti di cui al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A. *Materie prime*

1. Soltanto i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), possono essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati liquidi/disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.

B. *Norme di trasformazione*

2. Le interiora aromatizzanti devono essere state sottoposte a un metodo di trattamento e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato VIII, capitolo II, punto 6. Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.
3. Il prodotto finale deve essere:
 - a) imballato in imballaggi nuovi o sterilizzati; oppure
 - b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.

C. *Importazione*

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di interiora aromatizzanti se:
 - a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VII, lettera C;
 - b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18;
 - c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e
 - d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 3, lettera E, dell'allegato X.»

- 4) L'allegato X è sostituito dal seguente:

«Allegato X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Note

- a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti.
- b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
- e) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
- f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
- g) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontiero dell'UE.

CAPITOLO 1

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, compresi i miscugli e i prodotti contenenti tali proteine diversi dagli alimenti per animali da compagnia</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione prevista delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine</p> <p>8.1. Natura delle proteine animali trasformate o del prodotto:</p> <p>8.2. Proteine animali trasformate di: (<i>specie animale</i>)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di origine autorizzato:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽³⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p>	

- a) sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- b) sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (2) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - (2) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
 - (2) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
 - (2) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - (2) e/o [- pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - (2) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - (2) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
- e
- c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:
- (2) [trattamento termico che innalza la temperatura interna a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm]
 - (2) o [nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
 - (2) o [nel caso della farina di pesce,
 - (2) [il metodo di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
 - (2) oppure [trattamento termico che innalza ad almeno 80 °C la temperatura dell'intera massa]
- 9.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (4):
- Salmonella*: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g:
- 9.3. i prodotti finali:
- (2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
 - (2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso]
- recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";
- 9.4. i prodotti finali sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.5. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità competente.

⁽²⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽³⁾ G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine del latte e dei prodotti a base di latte</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista del latte e dei prodotti a base di latte</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte</p> <p>8.1. Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte:</p> <p>8.2. Latte di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione (3):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. (paese esportatore),..... (regione) (5), è risultato indenne da afta epizootica e peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e durante lo stesso periodo non ha praticato vaccinazioni contro tali malattie;</p>	

il latte o i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:

9.2 a) che sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:

- che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte, e
- che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afte epizootica o della peste bovina;

b) che sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione;

9.3. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;

9.4. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:

(²) [in contenitori nuovi]

(²) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente]

indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁶) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)

.....

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁵) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nella Comunità riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.
- (⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO</p> <p>per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine dei prodotti a base di latte</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista dei prodotti a base di latte</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei prodotti a base di latte</p> <p>8.1. Descrizione dei prodotti a base di latte:</p> <p>8.2. Latte di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione (2):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:</p> <p>a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:</p>	

i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte; e

ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afte epizootica o della peste bovina;

b) sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione e;

c) sono stati sottoposti a un processo di acidificazione attraverso il quale il loro pH è stato mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora;

9.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione dei prodotti a base di latte;

9.3. i prodotti a base di latte sono stati imballati:

(?) [in contenitori nuovi]

(?) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente]

indicanti la natura dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (?) (firma del veterinario ufficiale) (?)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (?) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (?) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 2 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO</p> <p>per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine del latte/dei prodotti a base di latte</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista del latte/dei prodotti a base di latte</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione del latte/dei prodotti a base di latte</p> <p>8.1. Descrizione del latte/dei prodotti a base di latte:</p> <p>8.2. Latte di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione (3):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. il latte/i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:</p> <p>a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:</p>	

i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte; e

ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell'afte epizootica o della peste bovina;

b) sono stati sottoposti:

(¹) i) ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale è stato raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3]

(²) o ii) a trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito da un ulteriore trattamento termico ad una temperatura di per (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione]

9.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;

9.3. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:

(³) [in contenitori nuovi]

(³) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]

indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁴) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(³)	[- parti di animali macellati dichiarate idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
(³) e/o	[- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
(³) e/o	[- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
(³) e/o	[- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
(³) e/o	[- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
(³) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(³) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinata provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
9.3. sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3$;	
9.4. sono stati analizzati, sulla base di campioni aleatoriamente prelevati da almeno cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare che l'intero lotto sia stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato e conforme a quanto previsto al punto 9.1;	
9.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.	
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
(luogo) (data)	
.....	
(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)	
.....	
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)	

Note

(1) Attribuito dall'autorità competente.

(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(3) Cancellare le voci non pertinenti.

(4) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia</p> <p>8.1. Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime ricavate dalle seguenti specie:</p> <p>..... (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che gli alimenti per animali da compagnia di cui sopra:</p> <p>9.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>9.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p>	

(³)	[- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
(³) e/o	[- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione <i>ante mortem</i> e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione <i>ante mortem</i> e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
(³) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
(³) e/o	[- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
(³) e/o	[- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
(³) e/o	[- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
(³) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(³) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinates provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
9.3.	sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C
9.4.	sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (⁵): <i>Salmonella</i> : assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, <i>Enterobacteriaceae</i> : n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
9.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento
9.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi recanti un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
(luogo) (data)	
.....	
(timbro) (⁶) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)	
.....	
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)	

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine degli articoli da masticare</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione degli articoli da masticare</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p>
<p>8. Identificazione degli articoli da masticare</p> <p>8.1. Gli articoli da masticare sono stati prodotti con materie prime ricavate dalle seguenti specie:</p> <p>..... (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che gli articoli da masticare di cui sopra:</p> <p>9.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>9.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>⁽³⁾ [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]</p>	

(³) e/o	[- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]	
(³) e/o	[- pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]	
(³) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]	
(³) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano];	
9.3.	sono stati sottoposti:	
(²)	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni (compresa la <i>Salmonella</i>);]	
(²) o	[nel caso di articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati, ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90° C];	
9.4.	sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (³):	
<i>Salmonella</i> :	assenza in 25 g:	n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
<i>Enterobacteriaceae</i> :		n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
9.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;	
9.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi.	
Timbro ufficiale e firma		
Fatto a	il	
(luogo)	(data)	
(timbro) (⁶)	(firma del veterinario ufficiale) (⁶)	
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)	

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) In cui:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (D)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO</p> <p style="text-align: center;">per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione degli alimenti greggi per animali da compagnia/dei sottoprodotti di origine animale (2)</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione degli alimenti greggi per animali da compagnia/dei sottoprodotti di origine animale (2)</p> <p>8.1. Gli alimenti greggi per animali da compagnia/i sottoprodotti di origine animale (2) derivano dalle specie seguenti:</p> <p>..... (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. sono stati ottenuti:</p>	

a) da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:

- decisione 79/542/CEE del Consiglio (5), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
- e/o decisione 94/984/CE della Commissione (6) purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle e di influenza aviaria,
- e/o decisione 2000/585/CE della Commissione (7), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);

b) da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui alle decisioni sopra citate; e

c) da animali che nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti norme della direttiva 93/119/CE del Consiglio (8) sul benessere degli animali;

9.3. sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) ove si tratti di sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia allevati:

- i) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; e
- ii) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

b) ove si tratti di sottoprodotti di origine animale da usare per la fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia:

parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

9.4. sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni poste dalle decisioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

9.5. sono stati confezionati in un imballaggio finale recante la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON PER CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON PER CONSUMO UMANO" e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA - NON PER CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - NON PER CONSUMO UMANO" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

9.6. nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia, sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (9)

(firma del veterinario ufficiale) (9)

.....

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Cancellare le voci non pertinenti.
- (³) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) [SANCO/10167/2002 Rev. 21: decisione relativa alle condizioni sanitarie comunitarie applicabili alle importazioni di animali e di carni fresche, incluse le carni macinate, in provenienza dai paesi terzi e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 2000/572/CE e 2000/585/CE.]
- (⁶) Decisione 94/984/CE, del 20 dicembre 1994, della Commissione relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi (GUL 378 del 31.12.1994, pag.11).
- (⁷) Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio (GUL 251 del 6.10.2000, pag.1).
- (⁸) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GUL 340 del 31.12.1993, pag.21).
- (⁹) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 3 (E)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione delle interiora aromatizzanti</p> <p>5.1. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione delle interiora aromatizzanti</p> <p>8.1. Tipo di interiora aromatizzanti:</p> <p>.....</p> <p>8.2. Specie di animali da cui derivano le interiora aromatizzanti:</p> <p>.....</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che le interiora aromatizzanti di cui sopra:</p> <p>9.1. consistono di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;</p>	

- 9.2. sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- 9.3. sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (³) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - (³) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - (³) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
 - (³) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria]
 - (³) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
 - (³) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - (³) e/o [- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
 - (³) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - (³) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - (³) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
- 9.4. sono state sottoposte, conformemente all'allegato VIII, capitolo XIV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
- 9.5. sono state sottoposte, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente le ha dichiarate conformi alle seguenti condizioni (⁵):
- Salmonella*: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
- 9.6. allo stadio di prodotto finale
- (³) [sono state imballate in sacchi nuovi o sterilizzati]
 - (³) o [sono state trasportate alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso]
- recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO";
- 9.7. allo stadio di prodotto finale, sono state immagazzinate in depositi chiusi;
- 9.8. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁶)(firma del veterinario ufficiale) (⁶).....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
 - m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
 - M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
 - c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO</p> <p>per la spedizione verso la Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine del siero</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione del siero</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>.....</p> <p>7.6. Peso netto:</p>
<p>8. Identificazione del siero</p> <p>8.1. Siero di: (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento di prelievo autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che il siero di equidi di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. consiste esclusivamente di siero di equidi non destinato al consumo umano o animale;</p> <p>9.3. proviene da un paese nel quale è obbligatorio denunciare le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;</p>	

- 9.4. è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive o è stato ottenuto da equidi che, nel macello, sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem;
- 9.5. è stato ottenuto da equidi che sono rimasti fin dalla nascita nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio, di un paese terzo in cui:
- negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina e;
 - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- 9.6. è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria o è stato ottenuto da equidi che sono stati in un'azienda nella quale:
- (¹) [a) nel caso di encefalomielite equina, tutti gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti almeno sei mesi prima della data del prelievo;
 - b) nel caso di anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - c) nel caso di stomatite vescicolare, il divieto è stato revocato almeno sei mesi prima della data del prelievo;
 - d) nel caso di rabbia, l'ultimo caso è stato rilevato almeno un mese prima della data del prelievo;
 - e) nel caso di carbonchio ematico, l'ultimo caso è stato rilevato almeno 15 giorni prima della data del prelievo]
- (²) o [tutti gli animali, appartenenti a specie suscettibili di contrarre la malattia, sono stati abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data del prelievo (o, nel caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima)];
- 9.7. è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
- 9.8. è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura "Siero di equidi" e recanti il numero di registrazione dello stabilimento di prelievo.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (³) (firma del veterinario ufficiale) (⁴)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINAL</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei prodotti sanguigni</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei prodotti sanguigni</p> <p>8.1. Natura dei prodotti sanguigni:</p> <p>8.2. Specie di animali da cui derivano i prodotti sanguigni:</p> <p>.....</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;</p>	

9.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

9.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(³) [sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali]

(³) e/o [sangue di animali macellati dichiarato inadatto al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria];

9.5. sono stati sottoposti:

(³) [al metodo di trasformazione (⁵) di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]

(³) o [ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002]

al fine di distruggere gli agenti patogeni;

9.6. sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (⁶):

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

9.7. allo stadio di prodotto finale

(³) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]

(³) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

9.8. allo stadio di prodotto finale, sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.9. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁷) (firma del veterinario ufficiale) (⁷)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
- (⁶) In cui:
- n = numero di campioni da esaminare;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
- c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 4 (C)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine dei prodotti sanguigni 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione dei prodotti sanguigni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei prodotti sanguigni 8.1. Natura dei prodotti sanguigni: 8.2. Specie di animali da cui derivano i prodotti sanguigni: 8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra: 9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; 9.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;	

9.3. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (³) [- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali]
- (³) e/o [- sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (³) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (³) e/o [- sangue e prodotti sanguigni derivati dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
- (³) e/o [- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
- (³) [9.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione in cui
 - (³) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift e febbre catarrale degli ovini (⁵), nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono stati fabbricati deve essere stato prelevato
 - (³) [in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria]
 - (³) o [da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria]
 - (³) o [in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. In tal caso, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri e indicati nel certificato]]
 - (³) oppure [i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano l'afta epizootica, la stomatite vescicolare, la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della valle del Rift e la febbre catarrale degli ovini (⁵):
 - (³) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia]
 - (³) o [irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia]
 - (³) o [modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia]
 - (³) o [trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia]]
- (³) oppure [esistono animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini e il sangue e i prodotti sanguigni sono destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, da trasformare negli impianti riconosciuti (numero di riconoscimento) in (Stato membro) (⁶)]
- (³) ovvero [9.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali diversi dai ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione in cui:
 - (³) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie. Il certificato sanitario segue il modello applicabile a seconda della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti sanguigni]
 - (³) o [i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento termico ad una temperatura di 65° C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia e che garantisca l'assenza degli agenti patogeni che causano, a seconda della specie animale interessata, l'afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, la peste suina africana, la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria];

9.5. allo stadio di prodotto finale:

- (³) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
- (³) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]

recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";

9.6. allo stadio di prodotto finale, sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.7. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) ⁽⁷⁾	(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U. L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Nel caso di paesi nei quali sono presenti ruminanti portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, occorre che i prodotti sanguigni siano stati trattati o che gli animali siano risultati sieronegativi.
- (⁶) Deve trattarsi dello stesso Stato membro di prima entrata dei prodotti nella Comunità.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 5 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine delle pelli</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione delle pelli</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numeri dei sigilli su contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione delle pelli</p> <p>8.1. Pelli di: (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica che le pelli di cui sopra:</p> <p>9.1. sono state ottenute da animali:</p> <p>a) macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;</p> <p>b) che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; e</p>	

- c) che non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
- 9.2. sono originarie di un paese, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:
- a) almeno nei 12 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:
- (¹) [peste suina classica e
- peste suina africana]
- (²) e/o [-peste bovina];
- b) almeno nei 24 mesi precedenti la spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;
- 9.3. sono state ottenute:
- (³) [da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione ovvero, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita]
- (³) o [nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei 30 giorni precedenti]
- (³) o [nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti]
- (³) o [da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venissero rilevati sintomi di [afta epizootica], [peste bovina], [peste suina classica], [peste suina africana] o [malattia vescicolare dei suini] (⁴)];
- 9.4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁵)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (⁵)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non-pertinenti.

(⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

(³) [9.2. sono state ricavate da animali provenienti da un paese o da una parte di un paese non soggetti, conformemente alla normativa comunitaria, a restrizioni connesse con l'insorgere di una grave malattia trasmissibile che può colpire gli animali delle specie interessate e sono state

(³) [essiccate]

(³) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]

(³) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]

(³) o [sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C]

(³) ovvero [9.2. sono state

(³) [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]

(³) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]]

(³) ovvero [9.2. sono state sottoposte a salatura il (data) prima di essere trasportate per nave];

9.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 5 (C)

Dichiarazione ufficiale

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ruminanti trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE UFFICIALE</p> <p style="text-align: center;">per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ruminanti ungulati trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione delle pelli</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numeri dei sigilli su contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione delle pelli</p> <p>8.1. Pelli di: (specie animale)</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che le pelli di cui sopra:</p> <p>9.1. sono state ottenute da animali:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; e</p> <p style="margin-left: 20px;">b) che non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;</p> <p>9.2. sono state:</p>	

(³)	[essiccate]
(³) o	[salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite]
(³) o	[sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio]
(³) o	[sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 ° C];
9.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;	
(³)	[9.4. dopo il trattamento di cui al punto 9.2, sono state tenute isolate, sotto controllo ufficiale, nei 21 giorni immediatamente precedenti la spedizione]
(³) ovvero	[9.4. saranno trasportate, secondo la dichiarazione del trasportatore, per almeno 21 giorni].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a il	
(luogo) (data)	
.....
(timbro) (⁵)	(firma del veterinario ufficiale) (⁵)
.....	
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)	

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 6 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO SANITARIO</p> <p style="text-align: center;">per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei trofei di caccia</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di pezzi o imballaggi:</p> <p>.....</p> <p>7.6. Numero di riferimento del certificato Cites:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei trofei di caccia</p> <p>8.1. Trofei di caccia di: (specie animale)</p> <p>8.2. Natura dei trofei di caccia:</p> <p>a) trofei di caccia costituiti unicamente da [ossa], [corni], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] (?):</p> <p>b) trofei di caccia costituiti unicamente da pelli (?):</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:</p> <p>9.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento e senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive;</p>	

<p>(³) [9.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di pelli</p> <p>(³) [sono stati essiccati]</p> <p>(³) o [sono stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione]</p> <p>(³) o [sono stati salati secchi o verdi in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave per una durata tale che essi saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero CE]</p> <p>(³) ovvero [9.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:</p> <p>a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti; e</p> <p>b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa].</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <p style="text-align: center;">(luogo) (data)</p> <p style="text-align: center;">(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 6 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere non trattate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere non trattate</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei trofei di caccia</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di pezzi o imballaggi:</p> <p>.....</p> <p>7.6. Numero di riferimento del certificato Cites:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei trofei di caccia</p> <p>8.1. Trofei di caccia di: (specie animale)</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>(3) [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili diversi dai suini</p> <p style="margin-left: 20px;">a) da 12 mesi (regione) è indenne da afta epizootica e da peste bovina e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre</p> <p style="margin-left: 20px;">b) i trofei di caccia sopra descritti:</p>	

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina, e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di artiodattili diversi dai suini]

(³) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici:

a) da dodici mesi (regione) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie dei suini, e

ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di suini selvatici]

(³) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di solipedi, i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del suddetto paese esportatore]

(³) ovvero [9.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di uccelli:

a) (regione) è immune dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle; inoltre

b) i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta nella suddetta regione, la quale negli ultimi 30 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l'insorgere di malattie della selvaggina di penna]

9.2. i trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 7 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione delle setole di suini</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di pezzi o imballaggi:</p> <p>.....</p> <p>7.6. Peso netto:</p>
<p>8. Identificazione delle setole di suini</p> <p>8.1. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;</p> <p>9.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizootia;</p> <p>9.3. da almeno 12 mesi il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, la regione di origine è indenne da peste suina africana;</p> <p>9.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.</p>	

Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) ⁽⁵⁾ (firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(3) Cancellare le voci non pertinenti.
(4) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 7 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione delle setole di suini</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di pezzi o imballaggi:</p> <p>.....</p> <p>7.6. Peso netto:</p>
<p>8. Identificazione delle setole di suini</p> <p>8.1. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;</p> <p>9.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizootia;</p> <p>9.3. le setole di suini sopra descritte sono state:</p> <p>(?) [bollite]</p> <p>(?) o [tinte];</p>	

(³) o [candeggiate];
9.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.
Timbro ufficiale e firma
Fatto a il
(luogo) (data)
(timbro) (⁵) (firma del veterinario ufficiale) (⁵)
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(³) Cancellare le voci non pertinenti.
(⁴) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 8 (A)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO SANITARIO</p> <p style="text-align: center;">per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Numero di riferimento ⁽²⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽³⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽⁴⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale</p> <p>8.1. Natura dei sottoprodotti di origine animale:</p> <p>8.2. Sottoprodotti di origine animale di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁵⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate:</p>	

- 9.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di⁽⁶⁾:
- (⁴) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione]
- (⁴) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio⁽⁷⁾];
- 9.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
- (⁴) [a) i quali provengono da un'azienda:
- i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e
- ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e
- b) i quali:
- i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
- ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
- iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
- iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali];
- (⁴) o [a) i quali sono stati catturati e uccisi allo stato brado in una zona:
- i) nella quale, in un raggio di 25 km, non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; e
- ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
- b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina];
- 9.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto 9.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- 9.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 9.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
- 9.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
- (⁴) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (⁴) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (⁴) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (⁴) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione⁽⁸⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (⁴) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]

(⁴) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(⁴) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
(⁴) e/o	[- materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002];
9.8.	i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;
9.9.	i sottoprodotti di origine animale di cui sopra, nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002:
a)	sono stati contrassegnati nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
b)	se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;
c)	ove la partita sia costituita da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).
(⁴) (⁹)	[10. Requisiti specifici
(⁴) (¹⁰)	10.1. i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto 9.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati;
(⁴) (¹¹)	10.2. i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono costituiti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente di oltre + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
(timbro) (¹²)	(firma del veterinario ufficiale) (¹²)
	(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) Cancellare le voci non pertinenti.
- (5) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (6) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
— parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GUL 146 del 14.6.1979, page 151),
— allegato della decisione 94/984/CE della Commissione e (GUL 378 del 31.12.1994, pag.11),
— allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione (GUL 251 del 6.10.2000, pag.1)
Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
- (7) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano
- (8) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (9) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU 121 del 29.7.1964, pag.2012/64)
- (10) Soltanto per certi paesi sudamericani.
- (11) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
- (12) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato

CAPITOLO 8 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici (compresi i prodotti farmaceutici) ⁽¹⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici (compresi i prodotti farmaceutici) ⁽¹⁾</p> <p>Numero di riferimento ⁽²⁾ ORIGINALE</p>
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	
5. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):	3. Origine dei sottoprodotti di origine animale 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio che rilascia il certificato:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽³⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽⁴⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Luogo di carico per l'esportazione 7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:
8. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale 8.1. Natura dei sottoprodotti di origine animale: 8.2. Sottoprodotti di origine animale di: (<i>specie animale</i>) 8.2. Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento autorizzato:	
9. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁵⁾ e certifica quanto segue: 9.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate:	

- 9.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di⁽⁶⁾:
- (⁴) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione]
- (⁴) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio⁽⁷⁾];
- 9.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
- (⁴) [a) i quali provengono da un'azienda
- i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e
- ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e
- b) i quali:
- i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
- ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno quaranta giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
- iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
- iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali];
- (⁴) o [a) i quali sono stati catturati e uccisi allo stato brado in una zona:
- i) nella quale, in un raggio di 25 km, non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; e
- ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
- b) i quali nelle 12 ore successive all'abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina];
- 9.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto 9.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- 9.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
- 9.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA" ed il nome e l'indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
- 9.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
- (⁴) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (⁴) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (⁴) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (⁴) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione⁽⁸⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (⁴) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]

(⁴) e/o	[- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
(⁴) e/o	[- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
(⁴) e/o	[- pellicce provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]
9.8. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione.	
(⁴) (⁹)	[10. Requisiti specifici
(⁴) (¹⁰)	10.1. i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto 9.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati;
(⁴) (¹¹)	10.2. i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati ottenuti da frattaglie o da carni disossate].
Timbro ufficiale e firma	
Fatto a	il
(luogo)	(data)
..... (timbro) (¹²) (firma del veterinario ufficiale) (¹²)
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) Cancellare le voci non pertinenti.
- (5) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (6) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
 — parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (GUL 146 del 14.6.1979, pag. 151),
 — allegato della decisione 94/984/CE della Commissione (GUL 378 del 31.12.1994, pag. 11), e
 — allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione (GUL 251 del 6.10.2000, pag.1)
 Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
- (7) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
- (8) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (9) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64).
- (¹⁰) Soltanto per certi paesi sudamericani.
- (¹¹) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
- (¹²) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 9

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione prevista dell'olio di pesce</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dell'olio di pesce</p> <p>8.1. Descrizione dell'olio di pesce:</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (3):</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che l'olio di pesce di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano;</p> <p>9.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto in cui si trasforma esclusivamente pesce e che sia riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p>	

9.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (²) [- prodotti alimentari di origine ittica, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (⁵), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (³) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
- (³) e/o [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano];

9.5. risponde ai seguenti requisiti:

- a) è stato sottoposto, conformemente all'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
- b) non è stato in contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da altre specie animali; e
- (³) [c] è imballato in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (³) o [c] se si prevede di trasportare l'olio alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (⁶)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (⁶)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente all'allegato C, capitolo II, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5) o all'allegato 1, capitolo IX, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio (6), per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- (3) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
- (3) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
- (3) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]
- (3) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (7), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
- (3) e/o [- latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
- (3) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
- (3) e/o [- sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
- (3) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];

9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;

9.6. i grassi fusi di cui sopra:

- a) sono stati trasformati in conformità dell'allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure trattati conformemente alle direttive 77/99/CEE e 92/118/CEE per distruggere gli agenti patogeni;
- (3) [b] sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (3) o [b] se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso,]

e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON PER CONSUMO UMANO".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (8)

(firma del veterinario ufficiale) (8)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) GUL 26 del 31.1.1977, pag. 85.
- (6) GUL 62 del 15.3.1993, pag. 49.
- (7) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (8) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 10 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine del grasso fuso</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista del grasso fuso</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione del grasso fuso</p> <p>8.1. Descrizione del grasso fuso:</p> <p>8.2. Grasso fuso di: (<i>specie animale</i>)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽³⁾:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i grassi fusi di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. i grassi fusi di cui sopra non sono destinati al consumo umano o animale;</p>	

- 9.3. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 13 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. i grassi fusi di cui sopra sono stati preparati con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- (³) [materiali di categoria 2 (⁵)]
- (³) o [miscela di materiali di categoria 2 e di materiali di categoria 3 (⁶)];
- 9.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;
- 9.6. i grassi fusi di cui sopra:
- a) sono stati sottoposti, conformemente all'allegato VII, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni; e
- (³) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione]
- (³) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, il prodotto deve essere trasportato, dall'impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o ad impianti, usando tubi, pompe, cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse di cui sia stata verificata la pulizia prima dell'uso]
- e recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
 (luogo) (data)

(timbro) (?)

.....
 (firma del veterinario ufficiale) (?)

.....
 (nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (¹) Attribuito dall'autorità competente.
- (²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (³) Cancellare le voci non pertinenti.
- (⁴) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (⁵) Elenco dei materiali di categoria 2:
- a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
 - b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1 e 2, dell'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
 - c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che, in esito alle ispezioni previste dalla normativa comunitaria, risultano non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
 - d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizootia;
 - e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e
 - f) i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3.
- (⁶) Elenco dei materiali di categoria 3:
- a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - c) pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
 - f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;
 - g) latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
 - h) pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - i) sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incriniate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.
- (⁷) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 11

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione prevista della gelatina/del collagene (2)</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (2)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione della gelatina/del collagene (2)</p> <p>8.1. Descrizione della gelatina/del collagene (2):</p> <p>8.2. Gelatina/collagene (2) di: (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione (2):</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. la gelatina/il collagene (2) di cui sopra soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. la gelatina/il collagene (2) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;</p>	

- 9.3. la gelatina/il collagene ⁽²⁾ di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. la gelatina/il collagene ⁽²⁾ di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- ⁽²⁾ [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - ^{(2) e/o} [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - ^{(2) e/o} [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - ^{(2) e/o} [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
 - ^{(2) e/o} [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione ⁽³⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - ^{(2) e/o} [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - ^{(2) e/o} [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano];
- 9.5. la gelatina/il collagene ⁽²⁾ di cui sopra:
- a) sono stati confezionati, imballati, conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria.
- Le confezioni e gli imballaggi contenenti la gelatina/il collagene ⁽²⁾ di cui sopra recano la dicitura "GELATINA/COLLAGENE⁽²⁾ ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI"; inoltre:
- ⁽²⁾ [b] ove si tratti di gelatina, essa è stata prodotta mediante un processo nell'ambito del quale i materiali di categoria 3 non trasformati vengono sottoposti ad un trattamento con acido o alcali, seguito da uno o più risciacqui, comprendente la regolazione del pH, l'estrazione mediante riscaldamento una o più volte di seguito e la purificazione per mezzo di filtrazione e sterilizzazione per distruggere gli agenti patogeni]
 - ^{(2) o} [b] ove si tratti di collagene, esso è stato prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estruzione per distruggere gli agenti patogeni].

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

.....

(timbro) ⁽⁶⁾

.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

.....

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità competente.

⁽²⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽³⁾ Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

⁽⁴⁾ GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1

⁽⁵⁾ Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

⁽⁶⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 12

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CERTIFICATO VETERINARIO</p> <p>per la spedizione verso la Comunità europea di</p> <p>proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato</p> <p>tricalcico non destinati al consumo umano da</p> <p>utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi</p> <p>tecnici</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽³⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾</p> <p>8.1. Descrizione delle proteine idrolizzate/del fosfato bicalcico/del fosfato tricalcico ⁽²⁾:</p> <p>.....</p> <p>8.2. Proteine idrolizzate/fosfato bicalcico/fosfato tricalcico ⁽²⁾ di:</p> <p>..... (specie animale)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽²⁾:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:</p>	

- 9.1. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
- 9.2. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
- 9.3. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
- 9.4. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ di cui sopra sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- ⁽²⁾ [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]
 - ^{(2) e/o} [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - ^{(2) e/o} [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - ^{(2) e/o} [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]
 - ^{(2) e/o} [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano]
 - ^{(2) e/o} [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione ⁽³⁾, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]
 - ^{(2) e/o} [- latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]
 - ^{(2) e/o} [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]
 - ^{(2) e/o} [- sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]
 - ^{(2) e/o} [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];
- 9.5. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico ⁽²⁾ di cui sopra:
- a) sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura "NON PER CONSUMO UMANO" e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l'imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria; inoltre:
 - ⁽²⁾ [b] se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:
 - i) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; e
 - ii) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar];
 - ^{(2) o} [b] se si tratta di fosfato bicalcico, esso è stato prodotto mediante un processo che:
 - i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni; e
 - ii) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
 - iii) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra 270 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60 e 65 °C]

<p>(?) o</p> <p>[b] se si tratta di fosfato tricalcico, esso è stato prodotto mediante un processo atto a garantire:</p> <p>i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);</p> <p>ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;</p> <p>iii) che il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e</p> <p>iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C].</p>
<p>Timbro ufficiale e firma</p> <p>Fatto a il</p> <p style="text-align: center;">(luogo) (data)</p> <p style="text-align: center;">(timbro) (6) (firma del veterinario ufficiale) (6)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)</p>

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
- (6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 13

CAPITOLO 13

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti apicoli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti apicoli</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei prodotti apicoli</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei prodotti apicoli</p> <p>8.1. Descrizione dei prodotti apicoli:</p> <p>.....</p> <p>8.2. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di produzione:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica che i prodotti apicoli di cui sopra:</p> <p>9.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2.</p> <p>(3) [sono nuovi, non sono mai stati usati prima e non sono entrati in contatto con api o con prodotti apicoli usati]</p>	

(³) o [sono stati sottoposti a una temperatura di - 12 °C o inferiore per almeno 24 ore]

(³) o [se si tratta di cera, essa è stata raffinata o trasformata];

9.3. provengono da una zona non soggetta a restrizioni connesse con:

a) peste americana (*Paenibacillus larvae larvae*);

b) acariasi (*Acarapis woodi Rennie*);

c) *Aethina tumida*; e

d) *Tropilaelaps* spp.

e nella quale le suddette malattie sono ufficialmente notificate.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro) (⁵)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (⁵)

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

9.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con materiali di categoria 2 e/o 3 ⁽⁵⁾;

9.5. ove si tratti di derivati lipidici prodotti a partire da materiali di categoria 2, tali derivati lipidici:

a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:

(?) [transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri)]

(?) o [saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)]

(?) [con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore]

(?) o [con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2000 hPa) per 8 minuti]

b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) ⁽⁶⁾ (firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- (3) Cancellare le voci non pertinenti.
- (4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (5) Elenco dei materiali di categoria 2:
- a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
- b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
- c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
- d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizootia;
- e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2;
- f) i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3.
- (6) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 14 (B)

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p align="center">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici</p> <p>Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>3. Origine dei derivati lipidici</p> <p>3.1. Paese:</p> <p>3.2. Codice del territorio:</p>
<p>5. Destinazione prevista dei derivati lipidici</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽³⁾</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei derivati lipidici</p> <p>8.1. Descrizione dei derivati lipidici:</p> <p>8.2. Derivati lipidici di: (<i>specie animale</i>)</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/di trasformazione ⁽³⁾:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽⁴⁾ e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>9.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano;</p>	

9.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 14 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali di categoria 3:

(¹) [- parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali]

(²) e/o [- parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria]

(²) e/o [- pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]

(²) e/o [- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria]

(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate]

(²) e/o [- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (³), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale]

(²) e/o [- latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto]

(²) e/o [- pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce]

(²) e/o [- sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano]

(²) e/o [- gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti];

9.5. i derivati lipidici di cui sopra sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il

(luogo) (data)

(timbro) (⁶) (firma del veterinario ufficiale) (⁶)

(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

(¹) Attribuito dall'autorità competente.

(²) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

(³) Cancellare le voci non pertinenti.

(⁴) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(⁵) Per "rifiuti di cucina e ristorazione" si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.

(⁶) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 15

Certificato sanitario

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

<p>1. Speditore (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO VETERINARIO per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi</p> <p>Numero di riferimento (1) ORIGINALE</p>
<p>2. Destinatario (nome e indirizzo completi)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Destinazione dei prodotti a base di uova</p> <p>5.1. Stato membro dell'UE:</p> <p>5.2. Luogo di destinazione (indirizzo completo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>4. Autorità competente</p> <p>4.1. Ministero competente:</p> <p>4.2. Servizio che rilascia il certificato:</p> <p>.....</p>
<p>7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (2)</p> <p>7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) (3)</p> <p>7.2. Numero del sigillo (se pertinente):</p> <p>7.3. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Luogo di carico per l'esportazione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.4. Tipo di imballaggio:</p> <p>.....</p> <p>7.5. Numero di imballaggi:</p> <p>7.6. Peso netto:</p> <p>7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>8. Identificazione dei prodotti a base di uova</p> <p>8.1. Natura dei prodotti a base di uova:</p> <p>8.2. Specie di animali da cui derivano i prodotti a base di uova:</p> <p>.....</p> <p>8.3. Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento autorizzato:</p> <p>.....</p>	
<p>9. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) e certifica quanto segue:</p> <p>9.1. i prodotti a base di uova di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate</p> <p>9.2. i prodotti a base di uova di cui sopra non sono destinati al consumo umano</p>	

9.3. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 e, se del caso, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, per distruggere gli agenti patogeni;

9.4. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati (derivati) esclusivamente a partire da:
— uova provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

9.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati:
(⁷) [sottoposti al metodo di trasformazione⁽⁶⁾ di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
(⁷) o [sottoposti ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell'allegato VII, capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002]
(⁷) o [trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CE del Consiglio];

9.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni⁽⁷⁾:
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;

9.7. i prodotti a base di uova di cui sopra sono conformi alle norme comunitarie relative ai residui di sostanze nocive o di sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere pericoloso o nocivo alla salute degli animali l'uso del prodotto come mangime;

9.8. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra:
(⁷) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati]
(⁷) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO";

9.9. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati immagazzinati in depositi chiusi;

9.10. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il
(luogo) (data)

(timbro)⁽⁸⁾ (firma del veterinario ufficiale)⁽⁸⁾
.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
(2) Se si tratta di veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione; nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
(3) Cancellare le voci non pertinenti.
(4) G.U.L. 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(5) G.U.L. 212 del 22.7.1989, pag. 89.
(6) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
(7) In cui:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
(8) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

CAPITOLO 16

Dichiarazione modello

Dichiarazione dell'importatore per la spedizione verso la Comunità europea di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti ⁽¹⁾:

- a) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa);
- b) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna);
- c) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli)

sono destinati ad essere importati nella Comunità dal sottoscritto, non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente al seguente stabilimento di trasformazione:

Nome: Indirizzo:

Importatore

Nome: Indirizzo:

Fatto a il
(luogo) (data)

Firma

Numero di riferimento come indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:

.....

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE ⁽²⁾

Firma
(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero) ⁽²⁾

Nome:
(cognome e nome in stampatello)

⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

5) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«Allegato XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.

Parte I

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e prodotti a base di latte (certificati sanitari di cui ai capitoli 2 lettera A, 2 lettera B e 2 lettera C)

I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Parte II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Parte III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾.

Parte IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10, lettera A e 10 lettera B)

I paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

Parte V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera B)

A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

⁽¹⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 82.

Parte VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di materie prime, compresi i prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4, lettera C e 8 lettera B)

A. Prodotti sanguigni

1) Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

2) Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

B. Materie prime (diverse dai prodotti sanguigni) destinate a uso farmaceutico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CEE della Commissione ⁽¹⁾ o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽²⁾ nonché i seguenti paesi:

- (JP) Giappone,
- (PH) Filippine,
- (TW) Taiwan.”

C. Materie prime destinate a uso tecnico, escluso quello farmaceutico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CEE o nell'allegato della decisione 2000/585/CE.

Parte VII — LETTERA A

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera B e 8, lettera A)

A. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:

- sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini provenienti da Bulgaria (BG), Lettonia (LV), Romania (RO) [e Slovenia (SI)],
- carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell'America del sud e dell'Africa del sud, o da parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.

B. Materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti

I paesi terzi o le parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽³⁾ e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

C. Materie prime ottenute da pesci

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

⁽¹⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

D. Materie prime ottenute da altre specie, comprese quelle ottenute da selvaggina di penna, altri mammiferi terrestri selvatici e leparopidae

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

Parte VII — LETTERA B

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera D)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VII — LETTERA C

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera E)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

Parte VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7, lettera A e 7, lettera B)

A. Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, purché, durante gli ultimi 12 mesi, siano stati esenti da peste suina africana.

B. Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, anche se, durante gli ultimi 12 mesi, non sono stati esenti da peste suina africana.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di stallatico per trattamento del suolo

A. Prodotti trasformati a base di stallatico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

B. Stallatico trasformato proveniente da equidi

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

C. Stallatico non trasformato proveniente da volatili da cortile

I paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera A, 3, lettera B e 3, lettera C)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

“(LK) Sri Lanka ⁽¹⁾,
(JP) Giappone ⁽²⁾,
(TW) Taiwan ⁽³⁾.”

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

“(KR) Repubblica di Corea ⁽³⁾,
(MY) Malaysia ⁽³⁾,
(PK) Pakistan ⁽³⁾,
(TW) Taiwan ⁽³⁾.”

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera A)

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati alla macellazione.

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5, lettera A, 5, lettera B e 5, lettera C)

- A. Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.
- B. Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.
- C. Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso la Comunità europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

⁽¹⁾ Esclusivamente per gli articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

⁽²⁾ Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.

⁽³⁾ Soltanto per la gelatina.

⁽⁴⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6, lettera A e 6, lettera B)

- A. Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.
- B. Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:
- “(GL) Groenlandia,
(TN) Tunisia.”
- C. Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati della parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.»
